CAMERA DEI DEPUTATI N. **2895**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Disciplina delle attività di ristorazione domestica nell'ambito dell'economia della condivisione

Presentata il 22 aprile 2026

Onorevoli Colleghi ! – L'attività di ristorazione domestica si configura come una forma innovativa di ristorazione svolta in ambito domestico, che trasforma spazi privati in luoghi di incontro e di condivisione, dove è possibile valorizzare tradizioni culinarie, ricette locali e momenti di socialità.

Tale iniziativa trova fondamento nei princìpi costituzionali, in particolare nell'articolo 41, che garantisce la libertà dell'iniziativa economica privata, purché esercitata nel rispetto dell'utilità sociale e senza arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza e alla dignità delle persone. In assenza di una disciplina specifica, il vuoto normativo non può essere interpretato come un divieto all'avvio di tali attività, ma evidenzia la necessità di un intervento legislativo finalizzato a regolamentarle.

Il contesto italiano è caratterizzato da un patrimonio enogastronomico di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale e strettamente legato ai territori. La cucina rappresenta un elemento distintivo dell'identità culturale nazionale e costituisce un importante fattore di attrazione turistica. Negli ultimi anni, l'aumento dei flussi turistici e la crescente valorizzazione dei borghi e delle tradizioni locali hanno contribuito a rilanciare il settore, ma hanno anche determinato un incremento dei costi della ristorazione tradizionale.

In questo scenario, i ristoranti domestici si propongono come una soluzione alternativa e complementare, capace di offrire esperienze autentiche e accessibili, favorendo al contempo le relazioni sociali e l'inclusione. Non si tratta soltanto di attività economiche, ma di modelli innovativi che coniugano tradizione culinaria e nuove forme di ospitalità.

Queste iniziative rappresentano, inoltre, un'opportunità di sviluppo economico locale, contribuendo alla rivitalizzazione di aree marginali o soggette a spopolamento,

dove spesso mancano servizi di ristorazione e spazi di aggregazione.

A livello europeo, l'economia collaborativa (*sharing economy*) è riconosciuta come un fattore di crescita e di innovazione, in grado di ampliare l'offerta di servizi e favorire condizioni più competitive per i consumatori. In diversi Paesi europei, come la Francia, il fenomeno dei ristoranti domestici è già consolidato e regolamentato. Le istituzioni europee hanno più volte sollecitato l'adozione di misure volte a favorire lo sviluppo di questo settore, mentre anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato la crescente diffusione di tali modelli nel nostro Paese.

In Italia si stimano oltre 10.000 realtà attive nell'ambito della ristorazione domestica, segno di una domanda in espansione, trainata anche dalle nuove generazioni e dai cambiamenti nelle abitudini di consumo. Tuttavia, l'assenza di una disciplina organica limita il pieno sviluppo del settore e pone criticità in termini di sicurezza alimentare, tutela dei consumatori e trasparenza fiscale.

La presente proposta di legge intende colmare tale lacuna normativa, definendo un quadro regolatorio chiaro e uniforme, volto a garantire il corretto esercizio dell'attività, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della sicurezza e della legalità.

L'obiettivo è duplice: da un lato, sostenere nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali, dall'altro ampliare e qualificare l'offerta enogastronomica nazionale, valorizzando il patrimonio culturale e territoriale italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione domestica e prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori, la leale concorrenza e la tutela della salute, nell'ambito dell'economia della condivisione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge valorizza e favorisce la cultura del cibo tradizionale e di qualità.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « attività di ristorazione domestica »: l'attività finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici, anche per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, esercitata, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, da persone fisiche all'interno di unità immobiliari a uso abitativo privato, con la preparazione dei pasti all'interno delle strutture medesime;

b) « gestore »: il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione degli eventi di cui alla lettera *a)*;

c) « utente operatore cuoco »: il soggetto che svolge l'attività di ristorazione domestica, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

d) « utente fruitore »: il soggetto che fruisce del servizio di ristorazione domestica;

e) « convivialità condivisa »: l'attività svolta dall'utente operatore cuoco che organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a cinque e un numero di pasti complessivamente inferiore a cinquanta e ove l'unità immobiliari a uso abitativo privato in cui si svolge l'evento enogastronomico è utilizzata nel corso di un anno solare per un numero non superiore a cinque. Per le attività di convivialità condivisa non sono richiesti i requisiti previsti dagli articoli 3, commi 5 e 8, e 4, comma 4.

Art. 3.

(Obblighi del gestore)

1. Il gestore garantisce che le informazioni relative alle attività degli utenti fruitori, iscritti alle piattaforme digitali di ristorazione domestica, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di ristorazione domestica sono inserite nella piattaforma digitale almeno trenta minuti prima dell'inizio di ciascun evento enogastronomico e sono memorizzate anche in caso di eventuale cancellazione o mancata realizzazione dell'evento stesso.

2. Il gestore è tenuto a rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 ai soggetti competenti per i controlli previsti dalla normativa vigente.

3. Le piattaforme digitali per l'organizzazione e la diffusione di eventi legati all'attività di ristorazione domestica prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti operatori cuochi.

4. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico di ristorazione domestica richiede l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.

5. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi abbiano stipulato polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di ristorazione domestica e che l'unità immobiliare a uso abitativo privato sia coperta da apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

6. Il gestore, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale, verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di ristorazione domestica.

7. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate ai sensi del comma 5.

8. Il gestore comunica ai comuni, con modalità telematiche stabilite dal decreto di cui al comma 9, le unità immobiliari registrate nella piattaforma digitale presso cui si svolgono le attività di ristorazione domestica.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali per l'organizzazione e la diffusione di eventi legati all'attività di ristorazione domestica e per comunicare ai comuni, con mezzo telematico, le unità immobiliari registrate nella suddetta piattaforma digitale quali sedi di eventi enogastronomici di ristorazione domestica, nonché le modalità di svolgimento del rapporto diretto tra l'utente operatore cuoco e l'utente fruitore.

Art. 4.

(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di ristorazione domestica)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere.

2. Per lo svolgimento dell'attività di ristorazione domestica gli utenti operatori cuochi si avvalgono esclusivamente dei propri familiari e utilizzano parte di una unità immobiliare a uso abitativo privato che deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5.

3. L'attività di ristorazione domestica può essere esercitata anche mediante il rapporto diretto tra l'utente operatore cuoco e l'utente fruitore, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 9.

4. L'esercizio dell'attività di ristorazione domestica è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 nonché al rispetto delle buone pratiche di lavorazione e di igiene stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al primo periodo determina altresì le modalità di controllo delle attività disciplinate dalla presente legge.

Art. 5.

(Requisiti degli immobili destinati all'attività di ristorazione domestica)

1. Le unità immobiliari a uso abitativo privato utilizzate per l'esercizio dell'attività di ristorazione domestica devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione.

2. L'utilizzo dell'immobile per attività di ristorazione domestica non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile medesimo.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. La mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività di ristorazione domestica comporta il divieto di prosecuzione dell'attività medesima e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



19PDL0193190